

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

APPROVATO:

con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2007

ART. 1

(OGGETTO)

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nell'ambito della potestà regolamentare generale contenuta agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per quanto non previsto dal Presente Regolamento si applicano le disposizioni della legge e regolamentari, anche locali, vigenti.

ART. 2 -

(DEFINIZIONE DI FABBRICATO - PRECISAZIONI)

1. Alle definizioni introdotte dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che, agli effetti dell'applicazione delle aliquote e delle agevolazioni dell'imposta si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma si intende pertinenza il garage, o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso lotto nel quale è sita l'abitazione principale.
3. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto di godimento, anche in parte frazionata, della pertinenza.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 504 del 1992.

ART. 3 –

(DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE – PRECISAZIONI)

1. Alla definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che non si considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità.
2. Si considera comunque fabbricabile, secondo la previsione dell'art. 5, comma sesto, del decreto legislativo 504 del 1992 e in deroga alle previsioni dell'art. 2, comma 1, del decreto medesimo, l'area oggetto di effettiva utilizzazione edificatoria nel periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ART. 4 –

(DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI DELL'IMPOSTA)

1. Le detrazioni e le agevolazioni di cui all'art. 8, comma tre, del decreto legislativo 504 del 1992, sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.
2. In assenza della deliberazione annuale si intendono confermate le detrazioni e le agevolazioni dell'esercizio precedente.

ART. 5 –

(ABITAZIONE PRINCIPALE)

1. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
2. La dimora abituale è attestata dall'acquisizione del certificato di residenza.
3. Possono usufruire delle tariffe e delle agevolazioni previste per l'abitazione principale purché sia opportunamente

informato il Comune mediante invio della comunicazione e fino a che non intervengano variazioni:

- a) Le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;
- b) Anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) Le abitazioni concesse in uso gratuito affinché vi dimorino abitualmente parenti di primo grado dei seguenti soggetti:
 - proprietario;
 - usufruttuario;
 - Titolare di altro diritto reale;

I soggetti di cui sopra titolari del diritto reale (proprietario, usufruttuario ecc.) devono comunque essere residenti nel Comune di Arquà Petrarca. L'utilizzazione deve essere dimostrata con le modalità di cui al precedente comma 2).

ART. 6

(AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE)

Ai contribuenti possessori a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di unità immobiliari adibiti ad abitazione principale il Consiglio Comunale può, nel rispetto degli equilibri di bilancio, stabilire un'aliquota differenziata dell'imposta non inferiore al 4 per mille, inoltre, può deliberare una detrazione d'imposta fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità.

ART. 7 -

(FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI)

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 504 del 1992, i fabbricati devono possedere una delle seguenti caratteristiche:
 - a) Assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
 - b) Condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;
 - c) Assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di locale attrezzato per i servizi igienici.

2. L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1.
3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la presentazione della dichiarazione ICI.

ART. 8

(UNITA' IMMOBILIARI NON LOCATE)

Ai contribuenti possessori a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di qualsiasi unità immobiliare, non rientrante nelle categorie di cui al precedente articolo 5, che non risulti locata, il Consiglio Comunale può stabilire un'aliquota differenziata dell'imposta

ART. 9

(AZIONI DI CONTROLLO)

1. Oltre ai controlli eseguiti dall'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale con apposita deliberazione può disporre azioni di controllo, anche mirate, stabilendo i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi comunali coinvolgendo, eventualmente altri servizi comunali.
2. Le azioni di cui al comma precedente possono essere disposte, nel perseguimento di obiettivi di equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti.
3. Nella individuazione delle azioni di controllo la Giunta Comunale, dovrà tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali, dei

costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

ART. 10

(POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA')

1. La Giunta Comunale in occasione delle periodiche revisioni della dotazione organica, anche in relazione alle attività di controllo eventualmente disposte, verifica la consistenza dell'Ufficio tributi e adotta i provvedimenti necessari affinché sia garantita la corretta gestione dell'imposta.
2. La Giunta Comunale in sede di bilancio può destinare una parte del gettito dell'imposta al potenziamento dell'Ufficio tributi.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Giunta Comunale può destinare una parte del maggior gettito incassato derivante dall'attività accertativa come compenso incentivante per il personale addetto all'Ufficio Tributi.

ART. 11

(TERMINI DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO)

Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 (procedimento di irrogazione) e 17 (irrogazione immediata in sede di accertamento del tributo) del D. Lgs. n. 472/1997.

ART. 12

(MODALITA' DI ESECUZIONE DEI VERSAMENTI)

Il versamento dell'imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, deve avvenire direttamente al Concessionario della riscossione oppure presso la tesoreria comunale oppure

tramite apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima.

ART. 13

(RIMBORSI – MODALITA’)

1. Il funzionario responsabile dell’imposta, dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza previa presentazione di richiesta da parte del contribuente.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.